PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2008/0122(COD)

4.11.2008

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
(COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

Relatrice per parere: Diana Wallis

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma dell'Aia in materia di potenziamento della cooperazione giudiziaria ***e di accesso dei cittadini alla giustizia,*** e per far fronte al prevedibile aumento dei compiti della rete negli anni a venire, occorre rinnovare il quadro giuridico della rete per dotarla di maggiori mezzi d'azione.	(4) Per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma dell'Aia in materia di potenziamento della cooperazione giudiziaria e per far fronte al prevedibile aumento dei compiti della rete negli anni a venire, occorre rinnovare il quadro giuridico della rete per dotarla di maggiori mezzi d'azione.

Emendamento 2

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È in primo luogo indispensabile strutturare meglio il funzionamento della rete negli Stati membri intorno a ***un punto*** di contatto ***nazionale***, e quindi rafforzare il ruolo ***di quest'ultimo*** sia in seno alla rete che rispetto ai giudici***, agli operatori del diritto e alla società civile***.	(5) È in primo luogo indispensabile strutturare meglio il funzionamento della rete negli Stati membri intorno a ***uno o più punti*** di contatto ***nazionali,*** e quindi rafforzare il ruolo ***dei punti di contatto*** sia in seno alla rete che rispetto ai giudici ***e a talune organizzazioni professionali***.

Emendamento 3

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per realizzare tale obiettivo occorre che in ogni Stato membro ***un punto*** di contatto ***principale si dedichi interamente*** ai compiti della rete ***ed eserciti così*** pienamente il mandato previsto dalla decisione 2001/470/CE.	(6) Per realizzare tale obiettivo occorre che in ogni Stato membro ***ci siano uno o più punti*** di contatto ***principali che si dedichino*** ai compiti della rete ***e siano pertanto*** pienamente ***in grado di esercitare*** il mandato previsto ***per i punti di contatto*** dalla decisione 2001/470/CE.

Emendamento 4

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Presso la Corte di giustizia della Comunità europee dovrebbe essere istituito un punto di contatto speciale incaricato di trattare quesiti di natura generale, in particolare riguardo alla formulazione delle domande di pronuncia pregiudiziale.

Emendamento 5

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Qualora un atto comunitario o una convenzione internazionale designino come applicabile la legge di un altro Stato membro, i punti di contatto della rete devono svolgere un ruolo importante in materia di informazione delle autorità giudiziarie ed extragiudiziarie negli Stati membri sul contenuto ***della*** legge ***straniera***.	(7) Qualora un atto comunitario o una convenzione internazionale designino come applicabile la legge di un altro Stato membro, i punti di contatto della rete devono ***essere preparati a*** svolgere un ruolo importante in materia di informazione delle autorità giudiziarie ed extragiudiziarie negli Stati membri sul contenuto ***di tale*** legge.

Emendamento 6

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Occorre che i punti di contatto trattino le richieste di cooperazione ***con un livello di celerità compatibile*** con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione.	(8) Occorre che i punti di contatto trattino le richieste di cooperazione ***nel modo più rapido ed efficiente possibile, compatibilmente*** con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione.

Emendamento 7

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per realizzare gli obiettivi della decisione 2001/470/CE in materia di miglioramento della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di accesso dei cittadini alla giustizia, occorre che le ***professioni forensi*** che concorrono direttamente all'applicazione degli strumenti comunitari e internazionali nel campo della giustizia civile ***diventino*** membri di diritto della rete ***attraverso le loro associazioni nazionali***.	(9) Per realizzare gli obiettivi della decisione 2001/470/CE in materia di miglioramento della cooperazione giudiziaria nell'Unione e di accesso dei cittadini alla giustizia, occorre che le ***associazioni professionali designate dagli Stati membri*** che concorrono direttamente all'applicazione degli strumenti comunitari e internazionali nel campo della giustizia civile ***possano diventare*** membri di diritto della rete.

Emendamento 8

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***Per potenziare*** maggiormente ***i compiti della rete in materia di*** accesso alla giustizia, occorre ***inoltre*** che i punti di contatto negli Stati membri ***diventino progressivamente accessibili ai cittadini***	(10) ***Al fine di facilitare*** maggiormente ***l'***accesso alla giustizia, occorre che i punti di contatto negli Stati membri ***siano incoraggiati a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo della giustizia elettronica***

attraverso i moderni mezzi di comunicazione.	***europea, contribuendo all'ideazione e alla messa a punto dei futuri portali, incluso il portale di giustizia elettronica per i cittadini, quale parte della politica comunitaria in materia di giustizia elettronica, intesa in particolare a consentire ai cittadini un accesso diretto alla giustizia. Come primo passo, i siti Internet dei ministeri della Giustizia nazionali dovrebbero includere un link al sito della rete giudiziaria europea***.

Emendamento 9

Proposta di decisione – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per aumentare la fiducia reciproca fra i giudici dell'Unione e le sinergie fra le reti europee coinvolte in questo processo, è necessario che la rete possa intrattenere relazioni regolari con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con le reti d'informazione delle istituzioni giudiziarie ***e*** dei giudici.	*(11)* Per aumentare la fiducia reciproca fra i giudici ***o altri professionisti legali*** dell'Unione e le sinergie fra le reti europee coinvolte in questo processo, è necessario che la rete possa intrattenere relazioni regolari con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con le reti d'informazione delle istituzioni giudiziarie***,*** dei giudici ***e dei professionisti legali***.

Motivazione

Va precisato che occorre aumentare la cooperazione con le altre reti ufficiali, comprese quelle dei professionisti legali.

Emendamento 10

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) È inserita la seguente lettera d bis):

	"(d bis) un punto di contatto speciale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, incaricato di trattare quesiti di ordine generale in relazione ai procedimenti dinanzi a tale istituzione e in particolare la formulazione delle domande di pronuncia pregiudiziale."

Emendamento 11

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera a – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
"e) ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari e gli altri operatori del diritto che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale."	"e) ***gli*** ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli avvocati, i notai ***di diritto civile***, gli ufficiali giudiziari e gli altri operatori del diritto che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, ***che gli Stati membri possono incaricare, con il loro consenso, di fornire informazioni di ritorno sul funzionamento del sistema giudiziario civile a livello europeo, nonché autorizzare a porre quesiti di ordine generale."***

Emendamento 12

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, nomina fra di essi ***un punto*** di contatto ***principale*** e fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di	***"***Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, nomina fra di essi ***uno o più punti*** di contatto ***principali*** e fa in modo che tra essi funzionino meccanismi

coordinamento adeguati. ***La persona designata come*** punto di contatto unico o ***come punto*** di contatto ***principale di uno*** Stato membro ***esercita esclusivamente*** le funzioni di punto di contatto ***previste dalla presente decisione, ad esclusione di*** qualsiasi altra funzione, in particolare quelle menzionate dalla decisione al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e)."	di coordinamento adeguati. ***Gli Stati membri garantiscono che il*** punto di contatto unico ***ovvero il punto*** o ***i punti*** di contatto ***principali per ciascuno*** Stato membro ***dispongano delle risorse umane e tecnologiche necessarie per adempiere*** le funzioni di punto di contatto ***in modo efficace e rapido, senza pregiudicare*** qualsiasi altra funzione, in particolare quelle menzionate dalla decisione al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e)."

Emendamento 13

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Se ***il*** punto di contatto designato in virtù del paragrafo 2 non è un giudice, ***lo Stato membro*** interessato ***designa un giudice*** che lo ***assista*** nei suoi compiti di collegamento con le autorità giudiziarie locali. ***Tale*** giudice ***è membro*** a pieno titolo della rete."	"Se ***un*** punto di contatto designato in virtù del paragrafo 2 non è un giudice, ***il punto di contatto*** interessato ***può chiedere la designazione di uno o più giudici*** che lo ***assistano*** nei suoi compiti di collegamento con le autorità giudiziarie locali. ***Il*** giudice ***o i giudici in questione possono essere designati membri*** a pieno titolo ***o ad hoc*** della rete."

Emendamento 14

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa

	il punto di contatto di cui al paragrafo 1, lettera d bis)."

Emendamento 15

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1– punto 1 – lettera c bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) È inserito il seguente paragrafo 4 bis:
	"4 bis. Gli Stati membri definiscono gli ordini professionali di cui al paragrafo 1, lettera e). A tal fine, essi richiedono il consenso degli ordini professionali interessati sulla loro partecipazione alla rete".

Emendamento 16

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Decisione 2001/470/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"(b) facilitare l'accesso effettivo dei cittadini alla giustizia, in particolare con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale."	

Emendamento 17

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) È inserita la seguente lettera b bis):
	"(b bis) creare un portale elettronico che consenta di accedere alla giurisprudenza in materia civile e commerciale delle corti supreme nazionali e dei tribunali distrettuali nazionali di tutti gli Stati membri, in vista di un ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria nell'ambito della rete; la giurisprudenza in questione è tradotta nelle lingue ufficiali della Comunità europea;"

Emendamento 18

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto ii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"c bis) ***informare i*** cittadini sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, ***con particolare riferimento all'accesso alla giustizia"***;	*"c bis)* ***consentire ai*** cittadini ***di avere accesso alle informazioni*** sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, ***in particolare mediante la creazione, nei siti Internet dei ministeri della Giustizia nazionali, di un link al sito della rete giudiziaria europea;"***

Emendamento 19

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Gli ordini professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) partecipano, insieme ai punti di contatto, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro, allo svolgimento dei seguenti compiti e attività della rete:
	- agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale;
	- favorire l'applicazione effettiva e concreta, da parte degli operatori del diritto, degli atti comunitari e delle convenzioni vigenti fra due o più Stati membri;
	- favorire l'accesso alla giustizia, segnatamente partecipando, laddove necessario, all'elaborazione e all'aggiornamento delle schede informative di cui all'articolo 15;
	Per assolvere tali compiti ed assicurare la massima diffusione delle rispettive esperienze, i punti di contatto intrattengono contatti regolari con gli ordini professionali.
	A tal fine, i punti di contatto forniscono loro un'informazione generale sull'applicazione degli atti comunitari o degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, con l'esclusione di qualsiasi informazione concernente casi individuali."

Emendamento 20

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto iii
Decisione 2001/470/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
"f) preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività e presentarla a una riunione dei membri della rete".	"f) preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività e presentarla a una riunione dei membri della rete. ***Nella relazione si raccomandano le pratiche migliori e si richiama specificamente l'attenzione sulle carenze della rete."***

Emendamento 21

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2001/470/CE
Articolo 12 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La rete intrattiene relazioni con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con la rete giudiziaria europea in materia penale e ***con*** la rete europea di formazione giudiziaria.	1. La rete intrattiene relazioni con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con la rete giudiziaria europea in materia penale***, la rete notarile europea*** e la rete europea di formazione giudiziaria.

Motivazione

La rete notarile europea è per il momento l'unica rete creata da una professione forense. Quale esempio di buone prassi, e in vista di una maggiore integrazione delle professioni forensi nella rete giudiziaria europea, la rete notarile europea dovrebbe essere espressamente menzionata nel testo della decisione.

Emendamento 22

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11
Decisione 2001/470/CE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
I punti di contatto della rete sono progressivamente ***resi*** accessibili al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale ***e, se necessario, per indirizzarli alle autorità responsabili della loro applicazione concreta, in particolare quelle di cui all'articolo 6***.	***Le informazioni disponibili sulla rete giudiziaria europea*** sono progressivamente ***rese*** accessibili al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Emendamento 23

Proposta di decisione – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Decisione 2001/470/CE
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il […] [tre anni dalla data d'applicazione della presente decisione], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione.	Entro il […] [tre anni dalla data d'applicazione della presente decisione], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione ***e fa specifico riferimento alle attività della rete volte a conseguire progressi in materia di definizione, sviluppo e attuazione della giustizia elettronica europea, in particolare per quanto riguarda un più facile accesso dei cittadini alla giustizia***.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
Riferimenti	COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 10.7.2008
Relatore per parere Nomina	Diana Wallis 9.9.2008
Approvazione	4.11.2008
Esito della votazione finale	+: 25 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber